



MATTEO FORNARI*

CERCAPERSONE E *WALKIE-TALKIE* COME ARMA DI GUERRA?

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Qualificazione dello scenario dell'operazione. – 3. Normativa applicabile: legittimità degli obiettivi e rispetto dei principi di distinzione, proporzionalità, precauzione?. – 4. Cercapersone e *walkie-talkie* come mezzi leciti di combattimento?. – 5. Conclusioni.

1. *Introduzione*

Nel pomeriggio del 17 settembre 2024 cinquemila cercapersone in possesso di membri di *Hezbollah* esplosevano a Beirut e in altre località del Libano, uccidendo almeno 12 persone (tra cui 2 bambini e due medici) e ferendone circa 2800. Apparentemente inviato dalla dirigenza di *Hezbollah*, alle 15.30 un messaggio arrivava contemporaneamente sui cercapersone, ma per poterlo leggere il messaggio chiedeva di premere due pulsanti contemporaneamente con entrambe le mani. Con l'esplosione conseguente i miliziani di *Hezbollah*, se non uccisi, hanno perso l'uso di entrambe gli arti, o danni permanenti agli occhi, diventando inabili al combattimento. Il giorno successivo, durante i funerali di alcuni membri di *Hezbollah* morti il giorno prima, esplosevano contemporaneamente in differenti località del Libano decine di *walkie-talkie*, uccidendo almeno 25 persone e ferendone almeno 608; tali apparati potevano essere rintracciati perché comunicavano tra loro tramite le frequenze radio. Le esplosioni di questi dispositivi avvenivano in luoghi pubblici, come supermercati,

* Professore associato di Diritto internazionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Milano-Bicocca.

strade, mezzi di trasporto.¹ L'azione è stata subito condannata da alti funzionari delle Nazioni Unite e dell'Unione europea, che hanno sottolineato il carattere indiscriminato delle esplosioni con conseguente coinvolgimento di civili².

Sia per quanto concerne le esplosioni dei cercapersone, sia per quelle dei *walkie-talkie*, si può procedere con valutazioni comuni. Le esplosioni di questi dispositivi portatili sono avvenute nel corso delle ostilità tra *Hezbollah* e Israele, intensificatesi dall'8 ottobre dello scorso anno con un costante lancio di missili sulla Galilea da parte dei guerriglieri di *Hezbollah* a sostegno di *Hamas*, sotto attacco da parte delle forze di Israele dopo i noti avvenimenti del giorno prima. Israele non ha ufficialmente rivendicato la paternità di queste esplosioni, anche se il Ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, dichiarava subito dopo le esplosioni che “a new era in this war” stava iniziando³; mentre l'ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite, Danny Danon, dichiarava che le operazioni eseguite da Israele venivano condotte contro “those terrorists to minimize casualties for civilians”.⁴ Secondo un'inchiesta del *Washington Post*, l'operazione – “[o]ne of the most successful and inventive penetrations of an enemy by an intelligence service in recent history” – sarebbe stata ideata fin dal 2015 dal *Mossad* e progettata e organizzata dai servizi segreti israeliani dal 2022. Prima della consegna

¹ S. FRENKEL, R. BERGMAN, *Israel Planted Explosives Pagers Sold to Hezbollah, Officials Say*, in *New York Times*, 17 settembre 2024; J. YERUSHALMY, D. MILMO, *Hezbollah Device Blasts: How Did Pagers and Walkie-Talkies Explode and what Do We Know about the Attacks?*, 19 settembre 2024 (www.theguardian.com/world/2024/sep/18/hezbollah-pagers-what-do-we-know-about-how-the-attack-happened); *Public Health Minister: More than 2,800 Wounded, 8 Martyrs, Including a Child, in “Pager” Explosions*, 17 settembre 2024 (www.nna-leb.gov.lb/en/justice-law/722027/public-health-minister-more-than-2-800-wounded-8-m). All'inizio del 2024, il comando di *Hezbollah* aveva chiesto ai suoi membri di abbandonare i telefoni cellulari per il timore di essere localizzati da Israele ed essere oggetto di attacchi e di utilizzare cercapersone e *walkie-talkie*, dispositivi meno tracciabili: *L'attacco ai cercapersone e walkie-talkie di Hezbollah*, 23 settembre 2024 (www.analisidifesa.it/2024/09/lattacco-ai-cercapersone-e-walkie-talkie-di-hezbollah).

² *Statement of UN Special Coordinator Jeanine Hennis-Plasschaert on Attack in Lebanon*, 17 settembre 2024 (<https://unsc.unmissions.org/statement-un-special-coordinator-jeanine-hennis-plasschaert-attack-lebanon-0>); *Comment by UN High Commissioner for Human Rights Volker Türk on Explosions across Lebanon and in Syria*, 18 settembre 2024 (www.ohchr.org/en/statements/2024/09/comment-un-high-commissioner-human-rights-volker-turk-explosions-across-lebanon); *Statement Attributable to the Spokesperson for the Secretary-General – on Lebanon*, 18 settembre 2024 (www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2024-09-18/statement-attributable-the-spokesperson-for-the-secretary-general-lebanon); *Exploding Pagers and Radios: A Terrifying Violation of International Law, Say UN Experts*, 19 settembre 2024, (www.ohchr.org/en/press-releases/2024/09/exploding-pagers-and-radios-terrifying-violation-international-law-say-un); *Lebanon: Statement by the High Representative on the Series of Explosions across the Country*, 18 settembre 2024, (www.eeas.europa.eu/eeas/lebanon-statement-high-representative-series-explosions-across-country_en).

³ Alcuni minuti prima delle esplosioni, il Ministro della Difesa israeliano chiamava il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, avvertendolo che Israele stava iniziando una operazione in Libano, non fornendo però alcun dettaglio: R. PICHETA et al., *New Era of War Beginning, Israel Says, as More Hezbollah Devices Explode across Lebanon*, 18 settembre 2024 (www.cnn.com/2024/09/18/middleeast/lebanon-explosions-intl/index.html); B. RAVID, *Israel Conducted Lebanon Pager Attack Fearing Hezbollah Was onto the Operation*, 18 settembre 2024 (www.axios.com/2024/09/18/hezbollah-pager-explosions-israel-suspicions); Y. BOB, *Mossad, IDF Intel. Planted Hezbollah Pager Explosives – Foreign Reports*, 18 settembre 2024 (www.jpost.com/breaking-news/article-820621).

⁴ E. LEDERER, *Weaponizing Ordinary Devices Violates International Law, United Nations Rights Chief Says*, 20 settembre 2024 (www.washingtonpost.com/world/2024/09/20/un-lebanon-explosions-pagers-international-law-rights/594de1ee-77c5-11ef-9537-628fa451f775_story.html).

dei cercapersone ai membri di *Hezbollah*, agenti del *Mossad* sarebbero entrati in loro possesso e vi avrebbero inserito una carica esplosiva e un innesto elettrico⁵.

Le valutazioni che seguono partono dal presupposto che i soggetti coinvolti siano quindi agenti di Israele, a cui è attribuita la paternità dell'operazione⁶, e membri del gruppo armato non-statale *Hezbollah*. L'utilizzo di questi dispositivi di comunicazione per colpire membri guerriglieri di un gruppo armato organizzato solleva spunti di interesse, per quanto riguarda la qualificazione giuridica dello scenario in cui l'operazione si è svolta, se i soggetti colpiti fossero un obiettivo militare legittimo, la legalità di tale "espediente" per colpire l'avversario.

2. Qualificazione dello scenario dell'operazione

Le esplosioni dei cercapersone e dei *walkie-talkie* risulta un aspetto di un confronto armato tra le Forze di Difesa di Israele (IDF) e i membri di *Hezbollah*, che a partire dal 7 ottobre 2023 hanno bombardato con un lancio costante di missili e attaccato con droni il nord di Israele, al fine di aprire un secondo fronte per alleggerire l'azione militare condotta a Gaza dall'IDF contro *Hamas*. Quest'ultimo anno è stato quindi caratterizzato da un costante aggravamento degli scontri armati tra le IDF e *Hezbollah*: dal 21 ottobre 2023 al 20 febbraio 2024, la forza di interposizione delle Nazioni Unite (UNIFIL), creata con risoluzione 425(1978) del Consiglio di Sicurezza e dislocata nel sud del Libano, ha registrato circa 9 mila lanci di proiettili di artiglieria in entrambe le direzioni⁷; l'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari ha rilevato, sul confine meridionale libanese a partire dall'8 ottobre 2023, un continuo aumento di scambio di fuoco e di azioni militari tra gruppi armati e Israele, comprendenti bombardamenti di artiglieria, attacchi di droni e attacchi aerei⁸; a causa delle ostilità, alla fine di agosto 2024, circa 112 mila civili sono stati costretti a evacuare dal Sud del Libano e circa 2.4000 persone sono state colpite dai bombardamenti, con circa

⁵ Per nove anni i servizi segreti di Israele hanno intercettato le conversazioni dei membri di *Hezbollah*, progettando nel frattempo di trasformare i dispositivi in ordigni esplosivi da attivare nel caso di una futura crisi. L'operazione sarebbe stata progettata con il coinvolgimento della società produttrice di Taiwan e di società di comodo registrate in Ungheria (aprile 2022) e Bulgaria (maggio 2022), quest'ultima con un unico proprietario di cittadinanza norvegese di origine indiana registrato su un sito web israeliano di *business networking* con legami con le Forze di Difesa Israeliane (IDF): S. MEKHENNET, J. WARRICK, *Pager Attacks Part of Years-Long Plot to Penetrate a Foe*, in *Washington Post*, 6 ottobre 2024; G. MILLER et al., *Exploding Pagers Leave Clues to Israeli 'Red Button' Plot, Officials Say*, 21 settembre 2024, (www.washingtonpost.com/world/2024/09/21/israel-lebanon-hezbollah-exploding-pagers/); A. COHEN, Y. SHANY, "Well, It Depends": *The Explosive Pagers Attack Revisited*, 11 ottobre 2024 (<https://lieber.westpoint.edu/well-it-depends-explosive-pagers-attack-revisited/>).

⁶ Art. 8 del Progetto di articoli sulla Responsabilità degli Stati per atti illeciti internazionali, adottato dalla Commissione del diritto internazionale nel 2001.

⁷ *Implementation of Security Council resolution 1701 (2006) during the period from 21 October 2023 to 20 February 2024 – Report of the Secretary-General*, doc. NU /2024/222, 8 marzo 2024, par. 2.

⁸ OCHA, *Lebanon: Flash Update #8. Escalation of Hostilities in South Lebanon as of 3 January 2024* (<https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-flash-update-8-escalation-hostilities-south-lebanon-3-january-2024>).

560 morti (tra cui circa 130 civili) e danni significativi alle infrastrutture, mentre in Israele hanno perso la vita 52 persone (tra cui 27 civili)⁹.

L'intensità della violenza armata in atto porta quindi a ritenere che, al momento dell'esplosione dei dispositivi di comunicazione, fosse in corso un conflitto armato non internazionale tra Israele ed *Hezbollah* (sia considerando i soggetti coinvolti, sia considerando che le ostilità si svolgono, oltre che in Libano, anche in Israele); in ogni caso, le regole fondamentali del diritto umanitario (distinzione, proporzionalità, precauzione) si applicano in qualsiasi scenario bellico, a prescindere dalla natura internazionale o non internazionale del conflitto¹⁰.

In realtà si può ritenere che un conflitto armato tra Israele ed *Hezbollah* fosse già in atto almeno dal 2006, in seguito a una operazione militare su vasta scala effettuata dall'IDF in Libano contro le basi militari di *Hezbollah* come conseguenza del lancio di razzi e di colpi di mortaio sul nord della Galilea e di una incursione in territorio israeliano, il 12 luglio, di miliziani di *Hezbollah* conclusasi con un attacco contro una pattuglia di soldati israeliani, l'uccisione di otto e il rapimento di due di essi. Il conflitto, durato circa un mese, ha causato la morte di un centinaio di soldati israeliani, di circa cinquecento miliziani di *Hezbollah* e di migliaia di civili¹¹. Con risoluzione 1701(2006) adottata dal Consiglio di Sicurezza l'11 agosto¹², i belligeranti accettavano un cessate il fuoco (par. 1) e all'UNIFIL veniva affidato,

⁹ OCHA, *Lebanon: Flash Update #25. Escalation of Hostilities in South Lebanon as of 23 August 2024*, 27 agosto 2024 (<https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-flash-update-25-escalation-hostilities-south-lebanon-23-august-2024>); M. HUSSEIN, *Mapping 10,000 Cross-Border Attacks between Israel and Lebanon*, 25 settembre 2024 (www.aljazeera.com/news/2024/9/25/mapping-10000-cross-border-attacks-between-israel-and-lebanon).

¹⁰ ICTY, *Prosecutor v. Tadić*, 2 October 1995, para. 70: “an armed conflict exists whenever there is a resort to armed force between States or protracted armed violence between governmental authorities and organized armed groups or between such groups within a State”. Il conflitto armato in atto tra Israele e *Hezbollah* viene considerato non internazionale da W. BOOTHBY, *Exploding Pagers and the Law*, 18 settembre 2024 (<https://lieber.westpoint.edu/exploding-pagers-law>); G. BIGGIO, *Pager and Walkie-Talkie Attacks on Hezbollah Look Like War Crimes*, 19 settembre 2024 (<https://theconversation.com/pager-and-walkie-talkie-attacks-on-hezbollah-look-like-war-crimes-international-legal-expert-239408>); M. MILANOVIC, *Were the Israeli Pagers and Walkie-Talkie Attacks on Hezbollah Indiscriminate?*, 20 settembre 2024 (www.ejiltalk.org/were-the-israeli-pager-and-walkie-talkie-attacks-on-hezbollah-indiscriminate/); L. ROORDA, *It is a Cake? On Boobytrapped Pagers, IHL and Scenario-Based Thinking*, 15 ottobre 2024 (<https://opiniojuris.org/2024/10/15/is-it-cake-on-boobytrapped-pagers-ihl-and-scenario-based-thinking>).

¹¹ *Report of the Commission of Inquiry on Lebanon pursuant to Human Rights Council Resolution S-2/1*, doc. NU A/HRC/3/2, 23 novembre 2006, par. 51: “On the basis of the factual circumstances of the conduct of the hostilities that took place, including the intensity of the violence and the use of armed force, the Commission is of the view that the existence of an armed conflict during the relevant period has been sufficiently established”; D. BYMAN et al., *Escalating to War between Israel, Hezbollah, and Iran*, Center for Strategic and International Studies, ottobre 2024 (www.csis.org/analysis/escalating-war-between-israel-hezbollah-and-iran). Secondo dati forniti dal governo israeliano dall'inizio dei combattimenti, il 12 luglio 2006, “3,970 rockets landed on Israel, 901 of them in urban areas... 6,000 homes were hit, 300,000 residents displaced and more than a million were forced to live in shelters”: *The Second Lebanon War (2006)* (www.gov.il/en/pages/hizbullah-attack-in-northern-israel-and-israels-response-12-jul-2006).

¹² La ris. 1701(2006) non qualifica il conflitto armato tra Israele e *Hezbollah*; il Rapporto della Commissione di inchiesta sul Libano ha ritenuto che questo conflitto armato fosse di carattere internazionale (*Report of the Commission of Inquiry on Lebanon pursuant to Human Rights Council Resolution S-2/1*, doc. NU A/HRC/3/2, 23 novembre 2006, par. 12), considerando che *Hezbollah* “integrates and participates in the constitutional organs of the State” (par. 56), che “[t]he effective behaviour of *Hezbollah* in South Lebanon suggests an inferred link between the Government of Lebanon and *Hezbollah*”, e che questo gruppo armato costituisse una milizia che è andata a sostituire le forze armate libanesi nel sud del paese per difendere il territorio e le cui operazioni armate rientravano nel campo di applicazione dell'art. 4, par. 2(b), della III Convenzione di Ginevra (par. 57). Anche Israele si è considerato parte di un conflitto armato internazionale (par. 62).

inter alia, il compito di monitorare la cessazione delle ostilità (par. 11). Il “cessate il fuoco” indica una *sospensione* delle ostilità, sia nei conflitti internazionali che non internazionali. In altre parole, consiste in una cessazione dei combattimenti concordata in un periodo di guerra; non determina, quindi, di per sé la fine di un conflitto armato.¹³ Peraltro dopo il 2006 le ostilità tra i due belligeranti, nonostante il cessate il fuoco, non sono mai terminate completamente e ripetuti scambi di artiglieria (soprattutto da parte di Hezbollah), seppure senza l'intensità precedente, sono sempre stati effettuati nel corso degli anni¹⁴.

3. Normativa applicabile: legittimità degli obiettivi e rispetto dei principi di distinzione, proporzionalità, precauzione?

Posto che al momento dell'esplosione dei cercapersone e dei *walkie-talkie* era in corso un conflitto armato tra Israele e Hezbollah¹⁵, risulta rilevante determinare se i membri di Hezbollah fossero un obiettivo militare legittimo. Nessun dubbio, ovviamente, se queste persone *nel momento* dell'esplosione fossero impegnate attivamente in battaglia, in una operazione bellica o in uno scontro armato contro le forze israeliane. In tal caso, i membri di Hezbollah sarebbero stati un obiettivo militare legittimo, oggetto quindi di attacco (seppure *sui generis*, come l'esplosione di dispositivi di comunicazione)¹⁶.

Da quanto è dato sapere, al momento dell'esplosione dei cercapersone e dei *walkie-talkie* le persone colpite non erano impegnate in battaglia; occorre quindi procedere nel valutare il loro *status* in quel momento. Tale valutazione deve tener conto della natura di Hezbollah. Fondata nel 1982 come organizzazione paramilitare islamista sciita e antisionista libanese con il supporto e l'addestramento del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran – a tal punto da essere strutturata come un vero e proprio esercito, militarmente più potente delle forze armate libanesi – questa organizzazione è divenuta

¹³ Sul cessate il fuoco si veda V. AZAROVA, I. BLUM, *Suspension of Hostilities*, in *Max Planck Encyclopedias of International Law* (<https://opil.ouplaw.com>); C. BELL, *Ceasefire*, *ivi*; S. BAILEY, *Cease-Fires, Truces, and Armistices in the Practice of the Security Council*, in *American Journal of International Law*, 1977, p. 461 ss.; Y. DINSTEIN, *The Initiation, Suspension, and Termination of War*, in *International Law Studies*, Vol. 75, 2000, p. 131 ss.; G. CLAYTON et al., *Ceasefires in Civil Conflict: A Research Agenda*, in *Journal of Conflict Resolution*, 2023, p. 1279 ss.

¹⁴ Si veda un elenco di scambi di colpi di artiglieria nel corso degli anni tra Hezbollah e Israele in *List of Projectile Attacks from Lebanon on Israel and the Golan Heights* (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_projectile_attacks_from_Lebanon_on_Israel_and_the_Golan_Heights).

¹⁵ In senso contrario si veda M. O'CONNELL, *Pager Attack on Hezbollah Was a Sophisticated 'Booby-Trap' Operation – It was also Illegal*, 19 settembre 2024 (<https://theconversation.com/pager-attack-on-hezbollah-was-a-sophisticated-booby-trap-operation-it-was-also-illegal-239360>), secondo cui, al momento delle esplosioni dei cercapersone e dei *walkie-talkie*, “it is peacetime law that applies in Lebanon... There is, under international law, no war currently taking place in Lebanon... The intermittent attacks across the Lebanon-Israeli border do not constitute hostilities as defined under international law”. Sotto il profilo giuridico, risulta irrilevante anche la dichiarazione dell'allora Segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, secondo cui le esplosioni dei cercapersone e dei *walkie-talkie* equivalevano a una dichiarazione di guerra: *Hezbollah Chief Nasrallah: Israel Crossed All Red Lines, This Is a Declaration of War*, in *Haaretz*, 23 settembre 2024.

¹⁶ Art. 49, par. 1, del I Protocollo: “Con l'espressione “attacchi” si intendono gli atti di violenza contro l'avversario, siano tali atti compiuti a scopo di offesa o di difesa”.

successivamente anche un partito politico, determinante nella vita della popolazione del Libano del Sud, tramite il finanziamento e la gestione di servizi sociali, scuole e strutture sanitarie, capace di svolgere un ruolo di primo piano anche nella vita politica nazionale libanese con membri di *Hezbollah* eletti nel Parlamento libanese e componenti del Governo¹⁷. Per quanto concerne l'ala militare di *Hezbollah*, si stima che essa sia (o fosse...) composta da 30 mila miliziani e circa 20 mila riservisti¹⁸.

Partendo da questa premessa, occorre distinguere tra quei membri che svolgono una costante attività politico-militare all'interno di *Hezbollah* e gli appartenenti a *Hezbollah* che gestiscono e operano nelle strutture sociali (e civili) gestite da questa organizzazione. Si può ritenere che coloro che sono impegnati nella prima tipologia di attività svolgano una "funzione continua di combattimento", caratterizzata da una loro durevole integrazione nel braccio armato di questa organizzazione; questa durevole integrazione si sostanzia nella preparazione, esecuzione e comando di atti od operazioni tipici della partecipazione diretta nelle ostilità (svolgerebbero tale funzione anche i capi politici dell'organizzazione quando partecipano attivamente e concretamente al processo decisionale strategico e al comando delle forze armate durante un conflitto)¹⁹. Una funzione continua di combattimento può quindi essere identificata sulla base di un comportamento conclusivo, ad esempio quando una persona ha partecipato direttamente e ripetutamente alle ostilità a sostegno di un gruppo

¹⁷ L. KHATIB, *How Hezbollah Holds Sway over the Lebanese State*, Chatham House, luglio 2021 (www.chathamhouse.org/sites/default/files/2021-07/2021-06-30-how-hezbollah-holds-sway-over-the-lebanese-state-khatib.pdf); CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE, *Lebanese Hezbollah*, 20 settembre 2024 (<https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10703>); L. GABELLA, *Il welfare di Hezbollah come strumento del consenso*, 15 novembre 2024 (www.analisedifesa.it/2024/11/il-welfare-di-hezbollah-come-strumento-per-la-creazione-del-consenso).

¹⁸ N. BLANFORD, A. ORION, *Counting the Cost. Avoiding Another War between Israel and Hezbollah*, Center for Strategic and International Studies, 2020, p. 3 (www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2020/05/Counting-the-Cost-FINAL.pdf).

¹⁹ La nozione di "funzione continua di combattimento" è stata sostenuta da alcuni Stati e confermata dal Comitato Internazionale della Croce Rossa per ovviare alle difficoltà incontrate con la nozione di "partecipazione diretta nelle ostilità" dei civili durante un conflitto armato nell'affrontare scenari bellici derivanti dall'azione dei gruppi armati organizzati internazionali (come *Al Qaeda*, *ISIS* o *Hezbollah*). Secondo l'art. 51, par. 3, del I Protocollo addizionale del 1977, "[l]e persone civili godranno della protezione [dagli attacchi], salvo che esse partecipino direttamente alle ostilità e per la durata di detta partecipazione". Un civile perde la protezione dagli attacchi, divenendo quindi obiettivo militare, *solo durante* la sua partecipazione diretta alle ostilità, quando compie una azione ostile volta a inficiare le forze del belligerante nemico; ma una volta che ha cessato di partecipare alle ostilità, questa persona non è più un obiettivo militare e ritorna a essere protetto dagli attacchi. Si tratta del cd. "fenomeno della porta girevole", esemplificato con l'espressione "contadino di giorno, guerrigliero di notte": se un contadino partecipa alle ostilità sparando contro un militare nemico e subito dopo ritorna alle sue attività, non potrà essere considerato un obiettivo militare qualora venisse individuato mentre sta coltivando i suoi campi, poiché ha riguadagnato l'immunità dagli attacchi. Evidentemente, la nozione di "partecipazione diretta alle ostilità" si rivela insufficiente ad affrontare le azioni continue ostili dei membri dei gruppi armati organizzati. Su tale nozione e sui suoi elementi costitutivi si veda il rapporto del Comitato Internazionale della Croce Rossa, N. MELZER (ed.), *Interpretative Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law*, ICRC, 2009; A. ROGERS, *Direct Participation in Hostilities: Some Personal Reflections*, in *Revue de Droit Militaire et de Droit de la Guerre*, 2009, p. 143 ss.; N. MELZER, *Keeping the Balance Between Military Necessity and Humanity: A Response to Four Critiques of the ICRC's Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities*, in *New York University Journal of International Law and Politics*, 2010, p. 831 ss.; M. SCHMITT, *Deconstructing Direct Participation in Hostilities: The Constitutive Elements*, in *International Law and Politics*, 2010, p. 697 ss.; Y. DINSTEIN, *Direct Participation in Hostilities*, in *Tilburg Law Review*, 2013, p. 3 ss.; R. KREBSBACH, *Totality of the Circumstances: The DoD Law of War Manual and the Evolving Notion of Direct Participation in Hostilities*, in *Journal of National Security Law & Policy*, 2017, p. 125 ss.; A. SILVESTRI, *Direct Participation in Hostilities: Between a Rock and a Hard Place*, in *Perth International Law Journal*, 2019, p. 13 ss.

armato organizzato in circostanze che indicano che tale comportamento costituisce una funzione continua piuttosto che un ruolo sporadico o temporaneo assunto per la durata di una particolare operazione.²⁰ La funzione continua di combattimento richiede, quindi, un'integrazione duratura in un gruppo armato organizzato che funge da forze armate di una parte non statale in un conflitto armato²¹; in altre parole, l'appartenenza di un individuo a un gruppo armato organizzato costituisce una base giuridica per la perdita della protezione da attacchi diretti.

I membri dei gruppi armati organizzati che esercitano una funzione continua di combattimento – dedicando di fatto la loro esistenza allo svolgimento di una “dimensione bellica” – non ritornano a essere civili, e quindi non riguadagnano la protezione dagli attacchi qualora depongano temporaneamente le armi per svolgere attività estranee al conflitto armato. Tali individui saranno sempre un obiettivo militare legittimo; l'attacco a un membro di un gruppo armato organizzato che svolge una funzione continua di combattimento non è precluso dal fatto che, al momento di colpirlo, egli non stia partecipando a un'azione bellica.²² In quest'ottica l'attacco contro membri politico-militari di *Hezbollah* tramite l'esplosione di dispositivi di comunicazione appare lecita.

Altro discorso per le persone coinvolte nelle esplosioni che non espletavano una funzione continua di combattimento, sia membri di *Hezbollah*, ma non appartenenti all'ala militare dell'organizzazione, sia civili non appartenenti a *Hezbollah*. Se fossero state in una “partecipazione diretta alle ostilità”, queste persone avrebbero perso la protezione dagli attacchi e sarebbero state quindi anch'esse obiettivi militari legittimi (art. 51, par. 3, del I Protocollo). Ma queste esplosioni, da quanto è dato sapere, hanno colpito decine di persone che non espletavano né una funzione continua di combattimento, né una partecipazione diretta alle ostilità, provocandone la morte e il ferimento (tra cui bambini) e ponendo seri dubbi sulla legittimità di tale attacco dal punto di vista dell'obbligo per il belligerante di distinguere in ogni momento gli obiettivi militari legittimi dai civili (art. 48 del I Protocollo; art. 13 del II Protocollo). Come noto, l'obbligo di distinzione (definito «Regola fondamentale» dall'art. 48 del I Protocollo) ha una portata consuetudinaria, vincolante per tutti i belligeranti (che siano parti o meno ai Protocolli)²³; come corollario dell'obbligo di distinzione, sono vietati gli attacchi indiscriminati, che includono quelli non diretti a un obiettivo militare o quelli che impiegano un metodo o mezzi di combattimento che non possono essere diretti o limitati a uno specifico obiettivo militare (art. 51, par. 4, del I Protocollo). Il problema che sorge con l'impiego dei cercapersone e dei *walkie-talkie* come dispositivi esplosivi sorge dal fatto che risulta improbabile che i servizi israeliani sapessero

²⁰ MELZER (ed.), cit. nota 19, p. 39.

²¹ *Ivi*, p. 38.

²² La nozione di funzione continua di combattimento è stata delineata anche dalla Corte Suprema di Israele nel caso *Public Committee against Torture (et al.) v. The Government of Israel (et al.)*, HCJ 769/02, 11 dicembre 2005, par. 39: “a civilian who has joined a terrorist organization which has become his “home”, and in the framework of his role in that organization he commits a chain of hostilities, with short periods of rest between them, loses his immunity from attack “for such time” as he is committing the chain of acts. Indeed, regarding such a civilian, the rest between hostilities is nothing other than preparation for the next hostility”.

²³ Si veda J-M. HENCKAERTS, L. DOSWALD-BECK, *Customary International Humanitarian Law*, Vol. 1: Rules, ICRC, Cambridge, 2005, p. 3 ss.

con certezza, al momento della loro esplosione, in quali mani si trovassero e in che luogo le esplosioni sarebbero avvenute.

Posto che l'attacco con questi dispositivi ha visto coinvolti anche dei civili, le conseguenze provocate dalle esplosioni rilevano alla luce del principio di proporzionalità. Come è noto, l'uccisione di civili non è necessariamente illegale ai sensi del diritto internazionale umanitario. Mentre colpire intenzionalmente i civili è sempre vietato, i civili possono essere legittimamente uccisi se un attacco contro un obiettivo militare non è indiscriminato, cioè quando la perdita di vite umane civili o il ferimento di civili non è eccessiva rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto (art. 51). La normativa chiede a chi pianifica l'attacco, sulla base delle conoscenze di cui dispone *al momento* della sua esecuzione, di effettuare un bilanciamento tra il danno civile prevedibile e il vantaggio militare previsto. Il militare che sa o che ritiene ci possano essere dei civili sul luogo di un attacco pianificato su un obiettivo militare ha l'obbligo quindi di fare una stima del danno civile previsto; e solo se il danno previsto è proporzionato (non "eccessivo") l'attacco può essere eseguito legittimamente. In altre parole, chi pianifica un attacco dovrà cercare di prevedere il vantaggio militare ottenibile e gli eventuali danni provocati dall'attacco. Solo se si riescono a prevedere questi due elementi, si potrà confrontarli e determinare se i danni risultino eccessivi rispetto al vantaggio militare. Non si tratta, evidentemente, di una valutazione agevole; ma nello scenario qui considerato il bilanciamento tra vantaggio militare e danni collaterali appare oltremodo difficile da compiere, in quanto non appare verosimile che, *al momento dell'esplosione*, l'*intelligence* israeliana conoscesse con una ottimale percentuale di certezza dove si trovassero i possessori dei dispositivi esplodenti, se e con chi fossero al momento dell'esplosione, e se effettivamente tali dispositivi fossero in loro possesso.

E le criticità nel rispetto del principio di proporzionalità si riflettono, evidentemente, in una insoddisfacente applicazione del principio di precauzione, che impone al belligerante, nella preparazione e decisione di un attacco, sia di fare tutto ciò che è praticamente possibile per accertare che l'obiettivo da attaccare non siano persone civili, sia di prendere tutte le precauzioni praticamente possibili nella scelta dei mezzi e metodi di attacco, al fine di evitare o ridurre al minimo il numero di morti e di feriti tra la popolazione civile (art. 57, par. 2, del I Protocollo). La nozione di "precauzione" richiede quindi che chi pianifica l'attacco faccia tutto il possibile per ridurre al minimo le vittime civili e si sostanzia, *inter alia*, nell'obbligo di cercare, ottenere e avere in buona fede a disposizione informazioni e dati il più aggiornati e certi possibili, tenuto conto delle circostanze del momento dell'attacco²⁴; conoscenze che non sembra verosimile ritenere fossero in possesso di chi ha dato l'ordine di fare esplodere i dispositivi di comunicazione.

Oltretutto, secondo fonti statunitensi risulterebbe che le esplosioni dei dispositivi non fossero programmate per il 17 settembre, ma per timore che alcuni membri di *Hezbollah* si rendessero conto che i dispositivi erano stati alterati o modificati, i vertici politici e militari israeliani avrebbero deciso all'improvviso di fare detonare i cercapersone²⁵. In tal caso, a

²⁴ Si veda U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE, *Law of War Manual*, 2015, par. 5.2.3.3: "The determination of whether a precaution is feasible involves significant policy, practical, and military judgments, which are committed to the responsible commander to make in good faith based on the available information. In assessing whether the obligation to take feasible precautions has been satisfied after the fact, it will be important to assess the situation that the commander confronted at the time of the decision and not to rely on hindsight".

²⁵ G. DEBINSKI, T. HUFFMAN, *Exclusive: Hezbollah suspicions forced Israel to expedite Lebanon pager attack*, 17 settembre 2024 (www.al-monitor.com/originals/2024/09/exclusive-hezbollah-suspicions-forced-israel-expedite-lebanon-pager-attack); B. RAVID, *Israel Conducted Lebanon Pager Attack Fearing Hezbollah Was onto the Operation*, 18 settembre 2014, (www.axios.com/2024/09/18/hezbollah-pager-explosions-israel-suspicions).

maggior ragione mancava una ottimale pianificazione dell'attacco e una valutazione dei possibili danni collaterali derivanti dalle esplosioni, tale da minimizzare le perdite o i danni ai civili, come richiesto dal principio di precauzione. In tal senso, si può forse individuare una criticità nel processo di *targeting* solitamente seguito dalle forze armate israeliane, strutturato in quattro fasi: *target development* (individuazione dei potenziali obiettivi militari: cosa attaccare); *target assessment* (valutazione delle modalità delle tempistiche degli attacchi da compiere: come e quando attaccare); *pre-strike controls* (controllo di eventuali cambiamenti delle condizioni valutate nelle fasi precedenti); *strike operations* (decisione di attaccare)²⁶. Orbene, nello scenario qui considerato, in particolare la terza fase del *targeting* appare “debole”: appare plausibile, cioè, che l'impellenza di ordinare l'esplosione dei dispositivi abbia impedito quella fase di rivalutazione delle condizioni esistenti accertate nella fase precedente, volta a garantire un rispetto ottimale del principio di proporzionalità.

Detto questo, si potrebbe procedere con un'altra considerazione e ritenere obiettivo militare legittimo non solo i miliziani di *Hezbollah*, ma anche gli stessi dispositivi di comunicazione che sono esplosi. Alla luce della definizione generalmente accettata e di portata consuetudinaria di “obiettivo militare”²⁷, sono da considerarsi tali quei “beni che per loro natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuiscono effettivamente all'azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso” (art. 52, par. 2, del I Protocollo). Partendo dal presupposto che i dispositivi fossero usati per scambiare, dare e ricevere istruzioni militari – e quindi rientrare nella (o essere strumentali alla) catena di comando, controllo e comunicazione di *Hezbollah* – essi potrebbero essere ritenuti un obiettivo militare per il loro impiego o destinazione, e la loro distruzione a seguito delle esplosioni avrebbe fornito un importante vantaggio militare per le forze israeliane. La loro neutralizzazione avrebbe infatti indotto i dirigenti militari di *Hezbollah* a riunirsi “in presenza” per decidere e coordinare future azioni; il che ha fornito alle forze aeree israeliane una importante opportunità di attaccare questi miliziani, degradare ulteriormente la catena di comando di *Hezbollah* e ottenere il significativo vantaggio militare richiesto dall'art. 52²⁸. Tale ricostruzione appare peraltro poco plausibile, e risulta più verosimile che il reale obiettivi dell'azione israeliana fosse l'eliminazione dei membri di *Hezbollah*.

4. Cercapersone e walkie-talkie come mezzi leciti di combattimento?

Un altro aspetto della vicenda in esame consiste nel valutare se l'impiego di cercapersone e *walkie-talkie* esplodenti sia conforme alla disciplina prevista dal II Protocollo sul divieto o sulla limitazione dell'impiego di mine, trappole e altri dispositivi (Ginevra, 1980; emendato nel 1996; Israele ha aderito al testo del 1980 nel 1995 e ha ratificato il testo emendato nel 2000)²⁹. Tale strumento definisce “trappola” “qualsiasi dispositivo o materiale

²⁶ Si veda M. SCHMITT, J. MERRIAM, *The Tyranny of Context: Israeli Targeting Practices in Legal Perspective*, in *University of Pennsylvania Journal of International Law*, 2015, p. 74 ss.; J. MERRIAM, *Inside IDF Targeting*, 20 ottobre 2023 (<https://lieber.westpoint.edu/inside-idf-targeting>).

²⁷ J.-M. HENCKAERTS, L. DOSWALD-BECK, cit. nota 23, p. 29 ss.

²⁸ In tal senso si veda A. COHEN, Y. SHANY, cit. nota 5.

²⁹ Il II Protocollo si applica sia ai conflitti di carattere internazionale sia ai conflitti di carattere non internazionale: art. 1, parr. 2 e 3, del testo emendato.

concepito, costruito o adattato per uccidere o ferire e che funziona all'improvviso quando si sposta un oggetto apparentemente inoffensivo o ci si avvicini ad esso o si compia un atto apparentemente non pericoloso" (art. 2, par. 4, del testo emendato); mentre "altri dispositivi" sono considerati quei "congegni e dispositivi collocati manualmente, compresi i dispositivi esplosivi improvvisati, concepiti per uccidere, ferire o danneggiare e che sono fatti scattare manualmente, per comando a distanza o automaticamente dopo un lasso di tempo" (art. 2, par. 5, del testo emendato). L'impiego di tali trappole o altri dispositivi è vietato qualora tali apparati "abbiano l'apparenza di oggetti portatili inoffensivi, ma che sono di fatto specificamente concepiti e fabbricati per contenere materiale esplosivo" (art. 7, par. 2, del testo emendato).

Il divieto previsto da quest'ultima disposizione appare più restrittivo rispetto alla definizione di trappola fornita dall'art. 2, par. 4: l'art. 7, par. 2, si limita a vietare l'impiego di trappole o altri dispositivi "concepiti e fabbricati", ma non quelli "adattati"; inoltre, il divieto di quest'ultima disposizione è limitato a trappole o altri dispositivi contenenti materiale esplosivo, mentre le trappole come definite dall'art. 2, par. 4, non sono limitate a quelle contenenti esplosivi, ma consistono più genericamente in meccanismi che possono uccidere o ferire³⁰; ancora, l'art. 7, par. 2, limita il divieto di trappole o altri dispositivi intesi come "oggetti portatili" apparentemente inoffensivi, mentre l'art. 2, par. 4, più genericamente parla di "oggetto apparentemente inoffensivo".

Alla luce delle caratteristiche dei cercapersone modificati per farli esplodere con un comando a distanza, possono sorgere dei dubbi nel ritenerli "trappole" secondo la definizione del II Protocollo del 1996. Tali dispositivi non soddisfano il requisito di essere "concepiti" o "costruiti" per uccidere o ferire, essendo strumenti di uso corrente nella vita civile. Si potrebbe ritenerli "trappole" qualora questi dispositivi venissero "adattati" per uccidere o ferire; l'inserimento nei cercapersone di materiale esplosivo e di un detonatore può essere ritenuto un adattamento in tal senso, ma il divieto previsto dall'art. 7, par. 2, non si estende ai dispositivi adattati. Da quanto è dato sapere, inoltre, i cercapersone sono stati fatti detonare con un comando a distanza, e questa modalità di attivazione della carica esplosiva non è contemplata nella definizione di "trappola", che prevede l'attivazione delle trappole a seguito di un loro spostamento o quando si compia un atto apparentemente non pericoloso. In effetti, utilizzare un cellulare è evidentemente "un atto apparentemente non pericoloso", ma non è stato questo utilizzo inoffensivo a fare esplodere i cercapersone, bensì l'attivazione dell'esplosivo in essi presente tramite un comando a distanza (ipotesi non contemplata nella definizione di "trappola").

³⁰ Dispositivi di questo tipo sono stati impiegati, ad esempio, dai *Viet Cong* durante la Guerra del Vietnam contro le forze armate statunitensi. Una trappola comunemente utilizzata consisteva in bastoni di bambù affilati e fissati sul fondo di una buca scavata lungo il sentiero e nascosta con foglie; il peso del soldato di passaggio provocava la caduta nella buca con conseguente (per lo meno) ferimento del soldato. Un'altra trappola consisteva in un palo di bambù provvisto di chiodi o di punte a una estremità, legato a una corda e messo in tensione tirandolo indietro; il soldato che inciampava nella corda causava l'attivazione del palo che colpiva il corpo del soldato ferendolo (per lo meno) con le punte. Si veda G. ROTTMAN, *Vietnam War Booby Traps*, London, 2020; UNITED STATES MILITARY ASSISTANCE COMMAND, *Mines and Booby Traps Used by the Viet Cong in South Vietnam*, 1967.

I cercapersone, così modificati, non sembrano rientrare nemmeno nella definizione di “altri dispositivi” (art. 2, par. 5, del testo emendato). Oltre al fatto che non sono dispositivi “concepiti” per uccidere o ferire, i cercapersone, pur fatti esplodere tramite l’attivazione di un comando a distanza, non sono stati “collocati manualmente”.

Peraltro, se si considera che la *ratio* del II Protocollo del 1980 è quella di evitare che le trappole e le mine, se inesplose, possano uccidere o ferire civili anche a distanza di tempo, non sembra che il divieto di impiegare cercapersone e *walkie-talkie* esplodenti possa rientrare in questo strumento. Da quanto è dato sapere tutti i dispositivi così modificati sono deflagrati una volta attivato un determinato comando, non lasciando quindi inesplosi dispositivi che possano esplodere in futuro.

Né sembra di poter ritenere che le esplosioni di questi dispositivi abbiano violato il divieto di diffondere il terrore tra la popolazione civile (art. 51, par. 2, del I Protocollo³¹), o possano essere ritenuti atti di perfidia (art. 37, par. 1, del I Protocollo)³². Come qualsiasi attacco effettuato in un contesto di presenza di civili, che ovviamente e purtroppo può causare terrore, anche le esplosioni dei cercapersone e dei *walkie-talkie* hanno inevitabilmente causato terrore, ma lo “scopo principale” di tale attacco (come richiesto dall’art. 51, par. 2) non sembra fosse la diffusione del terrore tra la popolazione civile, bensì l’eliminazione o la neutralizzazione dei miliziani di *Hezbollah*. Per quanto concerne il divieto di perfidia, dal dato testuale si evince che tale divieto pone l’attenzione non tanto sull’uso di una determinata arma, quanto su determinati comportamenti del belligerante (in particolare, simulare l’intenzione di arrendersi, indurre a far credere al nemico di essere fuori combattimento, utilizzare emblemi o uniformi di chi non è belligerante). Sono, cioè, perfidi quegli atti che inducono l’avversario a credere di avere il diritto di essere protetto dal diritto umanitario, ma questa condizione non sembra si possa applicare ai dispositivi di comunicazione modificati per esplodere.

Un’ultima considerazione riguarda la possibilità che l’esplosione di questi dispositivi di comunicazione sia in contrasto con la regola, di portata consuetudinaria³³, che vieta l’impiego di armi e metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili (art. 35 del I Protocollo; art. 3, par. 3, del II Protocollo del 1996). In realtà le conseguenze provocate dalla forza cinetica e dalla frammentazione derivanti dall’esplosione dei dispositivi appaiono simili alle conseguenze provocate dall’esplosione di armi e dispositivi bellici generalmente impiegati in un conflitto armato; in tal senso, non sembra che l’esplosione dei dispositivi di

³¹ Art. 51, par. 2, del I Protocollo: “Sono vietati gli atti o minacce di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile...”. Tale divieto si applica sia nei conflitti internazionali che non internazionali: J-M. HENCKAERTS, L. DOSWALD-BECK, cit. nota 23, p. 8 ss.

³² Art. 37, par. 1, del I Protocollo: “È vietato di uccidere, ferire o catturare un avversario ricorrendo alla perfidia. Costituiscono perfidia gli atti che fanno appello, con l’intenzione di ingannarla, alla buona fede di un avversario per fargli credere che ha il diritto di ricevere o l’obbligo di accordare la protezione prevista dalle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati. Sono esempi di perfidia gli atti seguenti: a) simulare l’intenzione di negoziare sotto la copertura della bandiera di parlamentare, o simulare la resa; b) simulare una incapacità dovuta a ferite o malattia; c) simulare di avere lo status di civile o di non combattente; d) simulare di avere uno status protetto facendo uso di segni, emblemi o uniformi delle Nazioni Unite, di Stati neutrali o di altri Stati non Parti in conflitto”. Tale divieto si applica sia nei conflitti internazionali che non internazionali: J-M. HENCKAERTS, L. DOSWALD-BECK, cit. nota 23, p. 221 ss.

³³ *Ivi*, p. 237 ss.

comunicazione sia in violazione di questa regola. Potrebbe però sorgere qualche dubbio in tal senso se fosse effettivamente accertato che la modifica dei dispositivi sia stata effettuata per menomare intenzionalmente, in maniera permanente, entrambi gli arti dei miliziani di *Hezbollah* o provocarne la cecità.

5. Conclusioni

L'operazione condotta dal *Mossad* contro i miliziani di *Hezbollah* porta a svolgere alcune considerazioni finali, sia centrate sull'operazione stessa, che di più ampio respiro.

Posto che al momento delle esplosioni dei cercapersone e dei *walkie-talkie* un conflitto armato tra Israele e *Hezbollah* era in corso, gli appartenenti a questa organizzazione erano obiettivi militari legittimi qualora stessero espletando una funzione continua di combattimento. Qualche dubbio può sorgere sulla violazione del divieto di utilizzare trappole o dispositivi previsto dal II Protocollo alla Convenzione di Ginevra del 1980, in quanto i cercapersone e i *walkie-talkie* non sembrano presentare le caratteristiche richieste per poterli considerare dispositivi vietati dal Protocollo. Di contro, alla luce delle conseguenze derivate dalle esplosioni di questi dispositivi, la legalità di un simile attacco può essere messa in dubbio per il mancato rispetto delle norme fondamentali del diritto umanitario, come il principio di precauzione e di proporzionalità.

Volendo procedere con una considerazione di più ampio respiro, l'esplosione dei dispositivi di comunicazione in possesso dei miliziani di *Hezbollah* rappresenta la tappa finale di una pluriennale operazione preparatoria, basata sulla c.d. "intercettazione della catena di fornitura" (*supply chain interdiction*). Il fulcro di questa operazione sembra essere la manipolazione delle catene di approvvigionamento, un metodo che rivela come l'*hardware* fisico possa essere manomesso molto prima di raggiungere l'utente finale. Tale tipologia di attacco è stata quindi possibile grazie alla capacità di ottenere il controllo fisico di tali dispositivi, modificarli e gestire la loro successiva fornitura³⁴. Sotto questo profilo, si tratterebbe di una operazione di *intelligence* tradizionale³⁵. Interferire segretamente nella catena di approvvigionamento non è una tecnica nuova nelle operazioni di *intelligence*. Ma la particolarità dell'operazione qui analizzata consiste nell'utilizzo di tecniche di *intelligence* per

³⁴ J. BELL et al., *Supply Chain Interdiction as a Competitive Weapon*, in *Transportation Journal*, 2015, p. 89 ss.

³⁵ Ad esempio, l'Agenzia di Sicurezza Nazionale (NSA) degli Stati Uniti, in collaborazione con la CIA e l'FBI, ha intercettato i computer portatili acquistati online per installarvi *spyware* e *hardware*. Gli agenti statunitensi hanno deviato le spedizioni di questi dispositivi verso magazzini segreti, aperto le confezioni e installano il software o l'*hardware* per poi reimmetterli nel loro itinerario di consegna ad agenzie e istituzioni governative straniere: *Documents Reveal Top NSA Hacking Unit*, 29 dicembre 2013 (www.spiegel.de/international/world/the-nsa-uses-powerful-toolbox-in-effort-to-spy-on-global-networks-a-940969.html). Un altro noto caso di spionaggio effettuato attraverso la modifica di dispositivi di comunicazione ha riguardato il caso della *Crypto AG*, un'azienda svizzera che vendeva durante la guerra fredda macchinari per la crittografia a vari Stati, ma segretamente controllata dai servizi segreti statunitensi (CIA) e tedeschi (BND). Questa azienda ha venduto a circa 120 Stati, sia alleati degli Stati Uniti che non allineati, i suoi dispositivi appositamente modificati in modo che i messaggi potessero essere decifrati con facilità. Le agenzie di spionaggio degli Stati acquirenti compravano quindi apparecchiature per tenere al sicuro le loro comunicazioni, che venivano però intercettate con estrema facilità da CIA e BND: G. MILLER, *The Intelligence Coup of the Century*, 11 febbraio 2020 (www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/national-security/cia-crypto-encryption-machines-espionage/); *Swiss machines 'used to spy on governments for decades'*, 11 febbraio 2020 (www.bbc.com/news/world-europe-51467536).

inserire esplosivi, e non strumenti di sorveglianza, in dispositivi di comunicazione e riuscire a compiere questa operazione su larga scala, facendoli esplodere contemporaneamente. Non si tratta, cioè, di un singolo episodio di uccisione mirata, come effettuato in passato da Israele³⁶. Lo scenario qui in esame costituirebbe un esempio di adozione da parte di uno Stato di tattiche asimmetriche (a cui solitamente ricorrono gruppi non statali).

Appare peraltro chiaro che questo attacco dimostra la fragilità delle (e la facilità di interferire nelle) catene di fornitura internazionali, in cui le aziende di produzione e gli intermediatori operano in più Stati, lasciando lacune nella filiera produttiva e di approvvigionamento. Il caso qui considerato può inoltre dare l'idea del rischio di interferenza in qualsiasi dispositivo elettronico utilizzato in zone di conflitto³⁷.

³⁶ Nel 1972, in reazione al sequestro di atleti israeliani da parte di miliziani palestinesi durante le Olimpiadi di Monaco, gli agenti del Mossad piazzarono dell'esplosivo nella base di un telefono da tavolo nell'appartamento parigino di Mahmoud Hamshari, rappresentante dell'OLP in Francia e ritenuto uno dei responsabili del sequestro (la vicenda si concluse, dopo l'intervento delle forze speciali tedesche, con la morte di tutti gli atleti israeliani sequestrati, di cinque palestinesi e di un agente tedesco). Quando Hamshari rispose a una telefonata, l'esplosivo venne fatto detonare con un comando a distanza da un'agente israeliano, provocandone la morte: I. NAKLEH, *Encyclopedia of the Palestine Problem*, Vol. II, New York, 1991, p. 834 s. Nel 1996 lo *Shin Bet* uccise Yahya Ayyash, un comandante di Hamas, facendo detonare il suo cellulare con un comando a distanza, dopo che agenti israeliani erano riusciti a collocarvi dell'esplosivo, rispondendo a una chiamata: S. KATZ, *The Hunt for the Engineer*, Lanham, 2002, p. 260.

³⁷ Ad esempio, nel 2014 un gruppo di *hackers* russi è riuscito a installare un programma malevolo (*malware*) all'interno di una applicazione destinata a dispositivi mobili (quali cellulari o *tablet*) delle forze armate ucraine, che permetteva di aumentare l'intensità di fuoco dell'artiglieria contro le forze separatiste filorusse. Il *malware*, diffuso attraverso un *forum* militare e nascosto all'interno di questa applicazione, ha permesso alle forze russe (intervenute in appoggio alle forze separatiste) di accedere alle comunicazioni telefoniche e ai dati di localizzazione dei pezzi di artiglieria delle forze armate ucraine e di colpirle anticipatamente. Grazie a questo *malware*, dalla fine del 2014 al 2016 le forze russe hanno individuato e distrutto l'80% degli obici impiegati dalle forze governative ucraine: A. MEYERS, *Danger Close: Fancy Bear Tracking of Ukrainian Field Artillery Units*, 22 dicembre 2016 (www.crowdstrike.com/blog/danger-closefancy-bear-tracking-ukrainian-field-artillery-units); J. STONE, *Meet Fancy Bear and Cozy Bear, Russian Groups Blamed for DNC Hack*, *The Christian Science Monitor*, 15 giugno 2016 (www.csmonitor.com/World/Passcode/2016/0615/Meet-Fancy-Bear-and-Cozy-Bear-ussian-groups-blamed-for-DNC-hack); CROWDSTRIKE GLOBAL INTELLIGENCE TEAM, *Use of Fancy Bear Android Malware in Tracking of Ukrainian Field of Artillery Units*, 22 dicembre 2016, p. 2 (www.crowdstrike.com/wp-content/brochures/FancyBearTracksUkrainianArtillery.pdf).